



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SULLA REVISIONE  
ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI  
SOCIETARIE DETENUTE DALLE  
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  
VALDOSTANE AL 31.12.2020**

**Deliberazione n. 21 del 29 giugno 2022**



CORTE DEI CONTI





CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SULLA REVISIONE  
ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI  
SOCIETARIE DETENUTE DALLE  
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  
VALDOSTANE AL 31.12.2020**



CORTE DEI CONTI

Relatore: Consigliere Fabrizio Gentile

Hanno coadiuvato il relatore nell'attività istruttoria:

dott.ssa Debora Marina Marra

Sabrina Scarfone.



Deliberazione n. 21 /2022/VSGO

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**Collegio n. 3**

composta dai magistrati:

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Franco Massi         | presidente           |
| Roberto D'Alessandro | consigliere          |
| Fabrizio Gentile     | consigliere relatore |
| Sara Bordet          | consigliere          |

nell'adunanza in camera di consiglio del giorno 28 giugno 2022

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti") e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne

ha disciplinato le funzioni;

Visto il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100;

Vista la deliberazione della Sezione plenaria 16 febbraio 2022, n. 2, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2022;

Visto il decreto del Presidente della Sezione 16 febbraio 2022, n. 3, con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 179/2010;

Visto il decreto del Presidente della Sezione 16 marzo 2022, n. 6 con il quale, in attuazione del programma di attività della Sezione per il 2022, l'istruttoria sul controllo dei piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, effettuati ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del medesimo testo unico, è stata affidata al consigliere Fabrizio Gentile;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare l'art. 85, commi 2 e 3, lett. e), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020 n. 70;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'art. 263;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, in particolare, l'art. 26; visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e, in particolare, l'art. 1;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e in particolare, gli artt. 1,2,4,6 e 8;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, e, in particolare, gli artt. 1 e 2;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e, in particolare, l'art. 26, comma 1; visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, e, in particolare l'art. 1, comma 1;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, e, in particolare, l'art. 16, commi 6 e 7; visti i provvedimenti di carattere organizzativo adottati dal Segretario generale della Corte dei conti e, in particolare, da ultimo, le circolari 9 marzo 2021, n. 11, 30 marzo 2021, n. 13, 16 luglio 2021, n. 24, 13 ottobre 2021, n. 35, 14 ottobre 2021, n. 36 e 26 ottobre 2021, n. 39;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 31 dicembre 2021, n. 341, recante "Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero";

Vista l'ordinanza del Presidente 28 marzo 2022, n. 4, relativa alla definizione delle modalità del contraddittorio/confronto con le amministrazioni controllate, sulla base della quale ciascun magistrato istruttore si attiene a quanto previsto dai capitoli V e VI della deliberazione n. 12/2018/G in data 11 luglio 2018 citata in premessa, evidenziando - nello schema di relazione finale da sottoporre all'approvazione collegiale - le controdeduzioni formulate dall'amministrazione controllata in sede di "confronto-contraddittorio";

Vista le note in data 29 aprile 2022 con le quali il consigliere Gentile ha trasmesso agli enti, al fine di acquisire - a norma del d. lgs. n. 179 del 2010 (art. 1, comma 3) - eventuali deduzioni sullo schema di referto sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020;

Viste le note degli enti esaminati con le quali gli stessi hanno riscontrato la richiesta di deduzioni, per lo più negativamente e, in alcuni casi, con la formulazione di brevi osservazioni;

Vista l'ordinanza n. 19 del 27 giugno 2022 con cui è stata convocata l'odierna adunanza;

Visti gli esiti dell'attività istruttoria svolta;

Sentito il relatore, consigliere dott. Fabrizio Gentile;

### **DELIBERA**

di approvare la Relazione sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche valdostane al 31.12.2020, che alla presente si unisce, quale parte integrante;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, ai rappresentanti legali dei seguenti enti:

- Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales;
- Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA VdA;
- Automobile Club Valle d'Aosta;
- IVAT - Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition;
- Associazione Valdostana dei Maestri di Sci;
- APSP Casa di riposo J.B. Féstaz;
- Azienda USL Valle d'Aosta;
- AREA Vda;
- ARER - Azienda Regionale Edilizia Residenziale;

- agli Ordini professionali oggetto della presente relazione.

Richiama, da ultimo, l'obbligo degli enti di pubblicazione del provvedimento sui rispettivi siti *web* istituzionali, in esecuzione dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2022.

Il relatore

Fabrizio Gentile

Il Presidente

Franco Massi

Depositata in segreteria il 29 giugno 2022

Il funzionario preposto

Debora Marina Marra

## INDICE

|  | Pag. |
|--|------|
| Premessa   | 6    |
| 1. Il quadro normativo   | 7    |
| 2. I controlli sul processo di razionalizzazione degli organismi partecipati   | 10   |
| 3. Il controllo della Sezione  | 12   |
| 3.1. Esiti del controllo di cui alla deliberazione n. 8/2021   | 12   |
| 3.2. La revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020  | 14   |
| A) Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste  | 15   |
| B) Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales | 18   |
| C) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA VdA  | 23   |
| D) Automobile Club Valle d'Aosta   | 24   |
| E) IVAT - Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition   | 26   |
| F) Associazione Valdostana dei Maestri di Sci  | 27   |
| G) Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - A.P.S.P. Casa di riposo J.B. Féstaz                                    | 29   |
| H) Azienda USL Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste  | 31   |
| I) Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura - AREA VDA   | 31   |
| L) ARER - Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta  | 32   |
| M) Ordini Professionali  | 33   |
| 4. Considerazioni su INVA S.p.A.   | 37   |
| 5. Considerazioni conclusive   | 39   |

## **PREMESSA**

La presente relazione dà conto degli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione, conformemente a quanto disposto dall'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito Testo unico o TUSP), sui piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

L'analisi riguarda le partecipazioni detenute dagli enti al 31 dicembre 2020.

## 1. Il quadro normativo

L'art. 3, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha previsto la trasmissione alla Corte dei conti delle deliberazioni di ricognizione delle partecipazioni "strettamente necessarie" al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti, per i dovuti controlli di regolarità e di legittimità, unitamente ai provvedimenti di assunzione di nuove partecipazioni.

Successivamente, l'art. 1, commi 611 e segg., della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie pubbliche, dirette e indirette, in modo da conseguire la riduzione entro il 31 dicembre 2015. Il medesimo articolo ha, infatti, previsto l'adozione di un piano operativo di razionalizzazione, corredato da una relazione tecnica (con relative modalità e tempi di attuazione, nonché con l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire); esso ha stabilito, inoltre, che detto piano dovesse essere comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nel sito Internet dell'ente pubblico, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La normativa in questione è nata con la finalità di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la tutela della concorrenza e del mercato. Le disposizioni della predetta legge sono state ritenute legittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 144/2016, in cui il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, cc. 611 e 612, della legge n. 190/2014, affermando che l'obiettivo perseguito dai richiamati commi andasse ricondotto a finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa, attraverso modalità e assetti di coordinamento della finanza pubblica.

L'art. 18 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta legge Madia), ha successivamente previsto il riordino della disciplina sulle partecipazioni societarie, totali o parziali, detenute dalle amministrazioni pubbliche. La ricognizione di dette partecipazioni, prevista dapprima come strumento straordinario, è stata poi portata a regime nel nostro ordinamento giuridico dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP), emendato dal successivo decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L'evoluzione del processo di razionalizzazione da strumento straordinario di verifica a strumento di carattere periodico ha mostrato la continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, richiedendo una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni da adottare di volta in volta (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

Il nuovo processo di razionalizzazione delle società partecipate, delineato nel d.lgs. n. 175/2016, consta di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica, disciplinate rispettivamente dagli artt. 24 e 20 del medesimo decreto, che costituiscono l'evoluzione della normativa recata dall'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190/2014.

La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ha rappresentato un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato sulla base della legge di stabilità 2015.

L'art. 24 del TUSP, in particolare, ha infatti posto a carico delle amministrazioni pubbliche titolari di partecipazioni societarie l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20 TUSP (i quali costituiscono i presupposti anche della razionalizzazione periodica). È stata poi stabilita la comunicazione dei risultati di tale ricognizione alle competenti Sezioni di controllo della Corte dei conti ed alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro (Ministero dell'economia e delle finanze), di cui all'art. 15 del medesimo Testo unico, per il tramite dell'applicativo "Partecipazioni- sezione revisione straordinaria".

L'operazione di natura straordinaria ha costituito la base per la revisione periodica obbligatoria delle partecipazioni pubbliche, cui sono ora tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche. Anche i provvedimenti di revisione ordinaria, come i conseguenti piani, redatti annualmente (per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società) e corredati da una relazione tecnica, sono resi disponibili alla competente Sezione regionale della Corte dei conti.

Per quanto concerne i tempi di presentazione, a norma degli artt. 20, comma 3, e 26, comma 11, del TUSP, la revisione periodica costituisce adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente; esso, per la prima volta, è stato realizzato nel 2018 (c.d. prima revisione

periodica), in relazione alla situazione al 31 dicembre 2017, mentre nel 2019 è stata effettuata la seconda revisione periodica, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018; nel 2020, gli enti hanno realizzato la terza revisione periodica, con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 e, infine, nel 2021, è stata data attuazione alla quarta revisione periodica, oggetto del presente referto, con riferimento al quadro delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020.

Deve poi osservarsi che l'art. 4 del TUSP stabilisce le caratteristiche che permettono alle amministrazioni pubbliche la costituzione ed il mantenimento di partecipazioni in società, esclusivamente per le attività indicate nella norma.

Da evidenziare, inoltre, che il 25 maggio 2016 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Presidente della Corte dei conti ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con cui la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati dalle pubbliche amministrazioni è stata unificata. Dall'esercizio 2015, dunque, le informazioni sono acquisite mediante l'applicativo Partecipazioni accessibile dal portale del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>), nel quale le varie Amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti territoriali, sono tenute ad effettuare le relative comunicazioni. Con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti ha adottato una serie di linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, corredate da un modello standard dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti, da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti tenuti alla ricognizione, al fine di agevolare il corretto adempimento delle disposizioni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016.

Tali indicazioni sono rivolte anche agli enti operanti nel territorio delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, nei limiti della compatibilità con i rispettivi ordinamenti. Esse trovano la loro *ratio* nel controllo degli equilibri di bilancio degli enti territoriali effettuato dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, anche sulla base dei risultati della gestione delle partecipazioni in società controllate e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Con deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR, la Sezione delle autonomie ha poi adottato un aggiornamento delle indicazioni già fornite con le precedenti linee di indirizzo (tenuto conto della continuità tra la revisione straordinaria e quella periodica), nonché del modello da utilizzare, che è stato integrato in taluni presupposti. La medesima Sezione, in

particolare, ha richiamato i principi interpretativi contenuti nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR circa l'obbligatorietà della ricognizione - da considerare generalizzata per tutte le partecipazioni societarie - e la necessità di motivazione, da parte degli enti, in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci.

Una conseguenza dell'entrata a regime della revisione ordinaria è stata rappresentata dalla confluenza, nell'unico applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro, di dati ed esiti della razionalizzazione periodica, con le informazioni richieste ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti negli organi di governo delle società. È stato introdotto, così, un forte elemento di semplificazione degli adempimenti a carico degli enti, ai quali, diversamente dal passato, si chiede di comunicare in banca dati le informazioni relative al censimento annuale e alla revisione periodica in un'unica soluzione, con il vantaggio di inserire una sola volta i dati di comune interesse. Va evidenziato, al riguardo, che la revisione periodica è incentrata sulle partecipazioni societarie, mentre il censimento annuale riguarda tutti gli organismi partecipati. La struttura di monitoraggio del Dipartimento del tesoro (Ministero dell'economia e delle finanze) ha pubblicato le linee operative relative all'unificazione del censimento annuale e della revisione periodica nel relativo sito ([http://www.dt.mef.gov.it/it/news/razionalizzazione\\_partecipazioni\\_publiche.html](http://www.dt.mef.gov.it/it/news/razionalizzazione_partecipazioni_publiche.html)).

## **2. I controlli sul processo di razionalizzazione degli organismi partecipati**

La verifica sugli esiti della razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche rappresenta un ambito rilevante dei controlli delle Sezioni regionali della Corte dei conti.

Il ruolo della magistratura contabile in tale settore, già delineato dalle disposizioni della legge finanziaria 2008 (art. 3, co. 28, l. n. 244/2007) e confermato nella successiva normativa (art. 1, cc. 611 e 612, l. n. 190/2014), ha trovato l'assetto definitivo nel d.lgs. n. 175/2016.

La conferma, a regime, dell'obbligo per le amministrazioni di analizzare, periodicamente, l'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dimostra come nel Testo unico sia immanente l'obiettivo di contenere e razionalizzare il proliferare delle società a partecipazione pubblica. Nel contempo, il d.lgs. n. 175/2016 prevede un

articolato sistema di verifiche sugli esiti della revisione effettuata, che vanno comunicati, come detto, alla Sezione della Corte dei conti competente, nonché alla struttura del MEF (prevista dall'art. 15), deputata ad effettuare il monitoraggio sull'attuazione del Testo unico.

L'art. 20, comma 3, del Testo unico con riferimento ai piani di revisione ordinaria delle partecipazioni, nello specificare che gli stessi sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, ne prevede l'invio alla Sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP. Il provvedimento di ricognizione straordinaria deve essere trasmesso alla competente Sezione della Corte dei conti "perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo" (art. 24, co. 3). L'esito negativo di tale controllo può sfociare in una pronuncia di accertamento delle irregolarità, con la sollecitazione ad adottare misure correttive.

La ricognizione delle partecipazioni detenute riguarda anche quelle indirette, di minima entità ed anche le partecipazioni in società "quotate"; infatti la legge utilizza il termine "tutte", sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestarne l'assenza. La centralità del processo di razionalizzazione comporta, pertanto, l'esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci in ordine alle decisioni da adottare con riguardo al "portafoglio" delle partecipazioni. In tal senso i criteri dettati dall'art. 20, comma 2, del Tusp (richiamato dall'art. 24) sono di ausilio e di guida per le scelte che le amministrazioni devono operare nel caso si configurino i seguenti indici di criticità:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione");
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 Tusp.

L'adempimento dell'obbligo di provvedere alla ricognizione in vista della razionalizzazione è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori, fermo restando che gli atti di scioglimento e di alienazione delle quote societarie restano disciplinati dalle disposizioni del codice civile (art. 24, comma 5, richiamato dall'art. 20, comma 7).

Nel caso della revisione periodica, gli enti inadempienti sono soggetti alle misure previste in sede di revisione straordinaria, nonché a sanzioni pecuniarie (da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00), fatto salvo il danno eventualmente contestato in sede di giudizio amministrativo-contabile.

Il Testo unico ha, poi, confermato gli incentivi alle dismissioni previsti dalle norme pregresse, richiamate dall'art. 20, co. 6, del Tusp. Sebbene gli esiti della ricognizione siano rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, tale valutazione deve essere espressamente motivata con riferimento alle ragioni sottese alla decisione assunta (che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, sia in una misura di razionalizzazione, articolata in: contenimento dei costi/cessione/alienazione di quote/liquidazione/fusione/incorporazione).

La trasmissione dei piani operativi, così come l'invio delle deliberazioni di ricognizione, soddisfa finalità di trasparenza ed è funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte.

### **3. IL CONTROLLO DELLA SEZIONE**

#### **3.1 Esiti del controllo di cui alla deliberazione n. 8/2021**

Con deliberazione 20 maggio 2021, n. 8, la Sezione ha approvato, con apposito referto, gli esiti del controllo effettuato sui piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente, al 31 dicembre 2019, dalle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP. Per la prima volta, l'ambito dei soggetti analizzati è stato ampliato rispetto alla precedente relazione di questa Sezione, comprendendo, a

seguito di specifica nota istruttoria, anche gli ordini professionali.

Agli esiti del controllo effettuato, la Sezione rilevava, in generale, che gli enti esaminati avevano motivato in termini sufficientemente adeguati le scelte operate, prendendo atto, tra l'altro, che tutti gli Ordini professionali interpellati avevano comunicato l'esito negativo della ricognizione, fatta eccezione per l'Ordine dei Veterinari che aveva segnalato di detenere una partecipazione societaria, ricadente nella criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera b) del TUSP (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti). Al riguardo, la Sezione invitava l'Ordine stesso a valutare iniziative utili al superamento di tale criticità, adottando specifiche misure di razionalizzazione all'atto della revisione ordinaria successiva.

La Sezione, inoltre, rilevava che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, *"(...) le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15"*, e invitava gli Ordini professionali a porre in essere tale adempimento all'atto delle successive revisioni ordinarie, nonché a inserirne i dati nel portale "Partecipazioni".

Dall'esame del predetto portale, la Sezione riscontrava che l'AREA VdA - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura aveva adottato il provvedimento n. 88/2020, avente a oggetto l'esito negativo della ricognizione delle partecipazioni detenute, ma non lo aveva trasmesso a questa Sezione.

La Sezione rinnovava, inoltre, l'invito agli enti in possesso di partecipazioni nella società INVA. S.p.A. ad assumere iniziative idonee a superare le problematiche rilevate in merito alla composizione dell'organo di amministrazione della partecipata detenuta, già riscontrate nella deliberazione n. 13/2020.

La Sezione invitava l'AVMS ad adottare specifiche misure di razionalizzazione sulla propria partecipata, al fine di superare la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera d),

nella revisione ordinaria, da adottare entro il 31 dicembre 2021, oggetto del presente referto.

La Sezione richiamava, infine, l'obbligo per gli enti di pubblicare sui rispettivi siti *web* istituzionali, in esecuzione dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, gli esiti delle revisioni adottate.

### **3.2 La revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2020**

In continuità con le precedenti deliberazioni, il controllo della Sezione ha riguardato i seguenti enti, che, in adempimento della previsione di cui all'art. 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, hanno trasmesso gli atti di ricognizione delle partecipazioni dagli stessi detenute alla data del 31 dicembre 2020:

- Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste (deliberazione n. 92 del 21 dicembre 2021 del Consiglio dell'Università);
- Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales (verbale di deliberazione n. 13 del 27 dicembre 2021);
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA VdA (provvedimento del Direttore generale n. 112 del 23 dicembre 2021);
- Automobile Club Valle d'Aosta (deliberazione presidenziale n. 7/2021 del 16 dicembre 2021);
- IVAT - Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 23 dicembre 2021);
- Associazione Valdostana dei Maestri di Sci - AVMS (provvedimento del Consiglio direttivo n. 8/2021 del 24 novembre 2021);
- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona APSP Casa di Riposo J.B. Féstaz

(deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 13 dicembre 2021);

- Azienda USL Valle d'Aosta (deliberazione del Direttore generale n. 635 del 22 dicembre 2021);
- Ordini professionali.

Relativamente all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste (AREA Vda) e all'Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta (ARER), la Sezione ha reperito autonomamente - come peraltro negli anni precedenti - i provvedimenti adottati, non essendo stati oggetto di apposito invio alla Sezione stessa.

Di seguito, il Collegio espone le risultanze del controllo effettuato sulle revisioni ordinarie adottate dagli enti, sulla base dei provvedimenti approvati o delle informazioni reperite nel portale "Partecipazioni" o nel sito istituzionale degli enti stessi.

#### **A) Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste**

L'Università ha trasmesso la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 92 del 21 dicembre 2021, con la quale ha approvato il piano periodico di ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020. L'Ente risulta possedere tre partecipazioni, per le quali è stato disposto il mantenimento senza prevedere interventi di razionalizzazione, come da tabella seguente:



Con riguardo a INVA. S.p.A., società in house a “controllo analogo congiunto” che svolge funzioni di realizzazione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale, nonché di centrale unica di committenza (ex art. 21 della legge regionale 8 aprile 2013 n. 8), la partecipazione è giustificata con il fatto che la *“stessa risulta essere opportuna e necessaria al fine di assicurare la fornitura di svariati servizi tecnologici, con particolare riferimento ai servizi di connessione dati per tutto il territorio regionale, nonché al fine di effettuare le acquisizioni di beni e servizi in quanto la predetta società svolge le funzioni di Centrale Unica di Committenza”*.

Per quanto concerne la partecipazione nel Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, che realizza un’attività di gestione di database delle carriere dei laureati, essa risulta essere *“funzionale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in particolare per favorire, sia a livello nazionale che comunitario, l’occupazione dei laureati dell’Università della Valle d’Aosta, nonché per armonizzare la formazione universitaria e le esigenze del mondo del lavoro e della ricerca”*.

Il Consorzio, inoltre, rientra nei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1, (produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento di finalità istituzionali) e all’art. 4, comma 2, lettera a), del TUSP, in quanto produce un servizio di interesse generale.

La partecipazione detenuta dall’Ateneo nel Consorzio interuniversitario Cineca *“risulta essere opportuna e necessaria in quanto gli applicativi sviluppati e offerti dal Consorzio presentano delle specificità che hanno permesso di ottenere i vantaggi dell’integrazione sistemica tra le varie aree gestionali e della flessibilità dei sistemi informativi, e a tali specificità si devono sommare le specificità del servizio di hosting che ha semplificato le infrastrutture informatiche di Ateneo, con una conseguente riduzione dei costi legati alle necessarie e periodiche acquisizioni hardware”*.

L’Università della Valle d’Aosta dichiara che la società, organismo *in house* che fornisce servizi di carattere essenziale sia per l’Ateneo che per il Ministero dell’Università e gli altri consorziati, rientra nei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1 (produce beni e servizi

strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente), di cui all' art. 4, comma 2, lett. a) - produce un servizio di interesse generale - e di cui all'art. 4, comma 2, lett. d), in quanto produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.

La Sezione ritiene sufficientemente motivata la scelta operata dall'Università per il mantenimento senza interventi delle tre partecipazioni detenute, anche in considerazione del fatto che nessuna società incorre in una delle condizioni previste all'art. 20, comma 2, del TUSP.

Con riguardo al rilievo comune a tutti gli enti che detengono partecipazioni in INVA. S.p.A., sulla composizione del Consiglio d'Amministrazione, si rinvia a quanto esposto nel successivo paragrafo 4.

#### Dati economici.

La Sezione ritiene opportuno fornire una sintetica illustrazione dei dati economici forniti dall'Università sulle società nelle quali detiene partecipazioni dirette al 31 dicembre 2020. Nella tabella seguente sono elencati i dati relativi ai risultati d'esercizio registrati nell'ultimo quinquennio.

Tabella n. 1 - Dati società partecipate direttamente. (valori in euro)

| SOCIETA'                                       | RISULTATO D'ESERCIZIO |               |                |               |            |
|--|-----------------------|---------------|----------------|---------------|------------|
|  | 2020                  | 2019          | 2018           | 2017          | 2016       |
| <b>INVA S.p.A</b>                              | 465.208,00            | 240.682,00    | 560.137,00     | 656.668,00    | 418.213,00 |
| <b>Consorzio Interuniversitario Almalaurea</b> | 477.591,43            | 389.059,79    | 613.120,33     | 182.460,41    | 119.469,87 |
| <b>CINECA Consorzio interuniversitario</b>     | 13.894.601,00         | 11.705.010,00 | -38.308.850,00 | -5.950.280,00 | 218.107,00 |

Come illustrato nella tabella, tutte le società analizzate hanno registrato un risultato d'esercizio positivo con riferimento agli esercizi 2019 e 2020. In dettaglio:

- INVA S.p.A. registra un risultato in crescita nel 2020 di circa 93,28%, passando da 240.682,00 a 465.208 euro;
- il consorzio CINECA nel quinquennio registra due esercizi in perdita (nel 2017 e nel 2018) con risultati in crescita a partire dal 2019 (con 11,75 milioni di euro), che si consolidano nel 2020 con un valore di 13,89 milioni.

In riscontro alla nota del 29 aprile 2022, con la quale la Sezione ha chiesto eventuali deduzioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. 179/2010, l'Università ha preso atto della relazione, specificando di non avere alcuna controdeduzione in proposito.

## **B) Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales**

Con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 27 dicembre 2021, la Chambre valdôtaine ha approvato la Relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano approvato nel 2020 e il piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, trasmessi a questa Sezione il 25 gennaio 2022.

### **Partecipazioni dirette**

L'ente risulta possedere, al 31 dicembre 2020, le seguenti partecipazioni dirette:

- Ceipiemonte S.c.p.a. (quota di partecipazione pari all' 1,03080%);
- IC Outsourcing S.C.R.L. (quota di partecipazione pari allo 0,00017 %);
- Tecnoservice-camere S.c.p.a (quota di partecipazione pari allo 0,34951%);
- Dintec S.c.a.r.l. (quota di partecipazione pari allo 0,2447%);
- Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. - BMTI S.c.p.A. (quota di partecipazione pari allo

0,12550 %);

- Ecocerved srl (quota di partecipazione pari allo 0,04093%);
- Infocamere S.c.p.a. (quota di partecipazione pari allo 0,00002%);
- INVA S.p.A. (quota di partecipazione pari allo 0,00980 %).

All'esito della ricognizione, la Chambre ha deciso di mantenere le suddette partecipazioni senza interventi di razionalizzazione, eccezion fatta per la partecipazione detenuta nella Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., per la quale ha deliberato il recesso dalla qualità di socio (procedura conclusasi nel gennaio 2021), e per Retecamere S.c.a.r.l. (0,02817%), la cui procedura di liquidazione, alla data del 31 dicembre 2020, risulta ancora in corso.

Le motivazioni addotte dalla Chambre per mantenere le partecipazioni possedute direttamente risultano riassumibili come di seguito riportato:

- un generale rispetto del nesso di strumentalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) del TUSP, cui, contestualmente, corrisponde il rispetto dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 20;
- il rispetto dei requisiti e dei presupposti per il mantenimento di cui all'articolo 20, comma 2.

Per ogni singola società la Chambre riporta ulteriori specifiche motivazioni a sostegno della scelta operata. In particolare:

- **CEI Piemonte:** la Chambre specifica che la società in argomento consente di assicurare alle imprese valdostane l'accesso a circuiti internazionali (fiere, etc...);
- **TECNOSERVICE e DINTEC:** la Chambre sottolinea che per le due società non vengono richieste quote associative e che i costi relativi agli organi di amministrazione sono invariati;
- **ECOCERVED:** per tale società la Chambre fornisce quale ulteriore motivazione il fatto che la sua attività è connessa all'esercizio di funzioni obbligatorie previste

dalla normativa in materia ambientale, con particolare riferimento agli adempimenti legati alla gestione della sezione regionale dell'Albo gestori ambientali (tenuta albi, SISTRI, dichiarazioni ambientali);

- **IC OUTSOURCING:** tale società, costituita nel 2018, presta servizi di assistenza al Punto impresa digitale, di formazione e di sensibilizzazione e supporto alle imprese in tema di digitalizzazione e delle tecnologie;
- **INFOCAMERE:** per questa Società la Chambre precisa i compiti rilevanti da essa svolti nella gestione del sistema informatico nazionale per la tenuta del Registro Imprese e per la tenuta dei registri o repertori dei servizi dell'Area Anagrafica e di Regolazione del mercato.

#### **Partecipazione indirette.**

L'Ente, all'odierno esame, detiene inoltre le seguenti 12 partecipazioni indirette. Rispetto alla revisione precedente, l'Ente censisce anche ulteriori 3 partecipazioni indirette di secondo livello (I.ter, Ic Outsourcing e Unimerceatorum):

- 1) Infocamere S.c.p.a. (partecipata pari allo 0,0018% tramite Tecnoservicecamere S.c.p.a.);
- 2) AgroQualità S.p.A. (partecipata per lo 0,252% per il tramite di Dintec S.c.a.r.l.);
- 3) Si.Camera S.c.r.a.r.l (partecipata per lo 0,19% per il tramite di Dintec S.c.a.r.l.);
- 4) Aries s.c.r.l., (partecipata per l'1 %tramite Si.Camera Scarl);
- 6) I.ter s.c.a.r.l. (partecipata per l'1%tramite Si.Camera Scarl);
- 7) Ic Outsourcing S.c.a.r.l. (partecipata per lo 0,0347%tramite Tramite Si.Camera Scarl);
- 8) Ic Outsourcing (partecipata per il 2,04% tramite di Ecocerverd S.c.a.r.l.);
- 9) BCC ROMA (partecipata per lo 0,00049% tramite di Retecamere S.c.a.r.l.);
- 10) Ecocerved S.c.a.r.l. (partecipata per il 37,80% tramite di Infocamere S.c.p.a.);
- 11) Ic Outsourcing S.c.a.r. (partecipata per il 38,80% tramite di Infocamere S.c.p.a.);
- 12) Iconto s.r.l. (partecipata tramite Infocamere).

L'Ente ha deliberato il mantenimento senza interventi delle partecipazioni detenute nelle seguenti società in quanto nessuna delle partecipazioni ricade nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, fatta eccezione per la società Unimercatorum s.r.l., soggetto promotore dell'Università Telematica delle Camere di commercio Universitas Mercatorum, che presenta la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. d), vale a dire un fatturato inferiore al milione di euro, nonché la criticità di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) del Testo Unico (società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti). Al riguardo, la Chambre specifica, relativamente alla prima criticità, che il fatturato *“nel caso di specie non è un parametro significativo in quanto l'operatività della società è esclusivamente funzionale al ruolo di soggetto promotore dell'Ateneo”*. In merito alla seconda criticità (3 amministratori e nessun dipendente), la Chambre precisa che la società impiega personale dell'Ateneo *“per esigenze di economicità”*.

La Sezione ha preso atto delle motivazioni sopra esposte e ha invitato l'Ente ad adottare specifiche misure di razionalizzazione. Al riguardo l'Ente, in riscontro alla richiesta di deduzioni formulata dalla Sezione con nota del 29 aprile 2022, ha specificato che le tre partecipazioni indirette di secondo livello I.Ter s.c.a.r.l., Aries s.c.r.l. e Unimercatorum sono detenute per il tramite di SI.Camera S.c.a.r.l (indiretta di primo livello) nella quali la Chambre possiede quote esclusivamente per mezzo della Dintec Scarl, per le quali la Chambre non può *“esercitare alcun controllo, neanche congiunto”*. Sono, pertanto, sottratte alle disposizioni e alle misure previste nel TUSP, nonostante l'Ente abbia sottoposto le stesse alla ricognizione in esame. Oltre a ciò, l'Ente ha trasmesso lo schema delle partecipazioni rettificato e modificato nel senso sopra esposto, rispetto a quello originariamente trasmesso alla Sezione, specificando espressamente di aver *“proceduto alle conseguenti rettifiche sulla piattaforma MEF”*.

La Sezione prende atto delle precisazioni e delle rettifiche operate dall'Ente.

Risulta in attesa della conclusione della liquidazione la partecipazione indiretta Retecamere S.c.a.r.l., detenuta, tramite Infocamere S.c.p.a., per una quota pari allo 0,0000046%.

Le motivazioni addotte dalla Chambre per mantenere le partecipazioni possedute direttamente risultano riassumibili, come segue:

- un generale rispetto del nesso di strumentalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) del TUSP, cui, contestualmente, corrisponde il rispetto dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 20;
- il rispetto dei requisiti e dei presupposti per il mantenimento di cui all'articolo 20, comma 2, fatta eccezione per Unimercaforum s.r.l. come meglio sopra precisato.

#### Dati economici.

La tabella seguente reca una sintetica rappresentazione, per ciascuna delle società esaminate, del risultato d'esercizio registrato nel bilancio 2020 posto a confronto con i dati del quinquennio precedente, come ricavati dalle schede allegate al provvedimento trasmesso alla Sezione dalla Chambre.

Tab. n. 2 - Dati economici società partecipate direttamente

| SOCIETA'                 | RISULTATO D'ESERCIZIO |            |           |            |            |
|--------------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|------------|
|                          | 2020                  | 2019       | 2018      | 2017       | 2016       |
| <b>CEIPIEMONTE S.p.A</b> | -83.756,00            | 1.592,00   | 50,00     | 2.609,00   | 2.739,00   |
| <b>IC Outsourcing</b>    | 637.426,00            | 447.610,00 | 31.042,00 | 152.095,00 | 120.258,00 |

|                         |              |            |            |            |            |
|-------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Tecnoservicamere</b> | 216.761,00   | 155.837,00 | 104.690,00 | 71.278,00  | 139.017,00 |
| <b>Dintec S.c.r.l.</b>  | 51.093,00    | 57.347,00  | 32.552,00  | 4.766,00   | 7.134,00   |
| <b>BMTI</b>             | 266.11,00    | 70.242,00  | 2.976,00   | 26.776,00  | 2.335,00   |
| <b>Ecocerved</b>        | 193.513,00   | 185.153,00 | 215.412,00 | 256.922,00 | 177.233,00 |
| <b>IN.VA. S.p.A.</b>    | 465.208,00   | 240.682,00 | 560.137,00 | 656.668,00 | 418.213,00 |
| <b>Infocamere Scpa</b>  | 4.280.391,00 | 106.067,00 | 252.625,00 | 338.487,00 | 643.020,00 |

Come illustrato nella tabella, tutte le società analizzate hanno fatto registrare un risultato d'esercizio positivo con riferimento al 2020, fatta eccezione per CEIPIEMONTE con una perdita di euro 83.756,00. In dettaglio, Infocamere vede un'iniziale decrescita dal 2016 sino al 2019 per arrivare nel 2020 a superare i 4,2 milioni di euro. Si osserva, inoltre, una generalizzata crescita del risultato d'esercizio per le restanti società, fatta eccezione per Dintec (da 57.347,00 a 51.093,00 euro).

### **C) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA VdA**

L'Agenzia ha approvato la ricognizione dell'unica partecipazione diretta detenuta nella società INVA S.p.A (con una quota pari allo 0,0098%), con provvedimento del Direttore generale n. 112 del 23 dicembre 2021, trasmesso a questa Sezione il 7 gennaio 2022. Nello stesso provvedimento l'Ente delibera di non adottare alcun piano di razionalizzazione della predetta partecipazione.

Il Collegio rileva che l'ARPA VdA ha ritenuto la titolarità di tale partecipazione legittimata dalla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del Testo unico, con particolare

riferimento alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (comma 1), alla produzione di un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a), alla produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (comma 2, lett. d), allo svolgimento di servizi di committenza (comma 2, lett. e). In particolare, IN.VA. S.p.A. fornisce ad ARPA, quale ente pubblico non economico dipendente dalle Regione, i servizi informatici necessari al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali nella direzione di uno sviluppo dell'informatica il più possibile "interconnesso", ma anche sempre più corrispondente a necessari canoni di sicurezza. Per tali motivi ne ha disposto il mantenimento senza azioni di razionalizzazione.

Con riguardo al rilievo comune a tutti gli enti che detengono partecipazioni in INVA S.p.A. sulla composizione del Consiglio di amministrazione, si rinvia a quanto esposto al successivo paragrafo 4.

In riscontro alla nota del 29 aprile 2022, con la quale la Sezione ha chiesto eventuali deduzioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. 179/2010, l'Ente ha comunicato di non avere osservazioni.

#### **D) Automobile Club Valle d'Aosta**

La revisione ordinaria delle partecipazioni riconducibili all'ACVA ha ad oggetto unicamente la ACI Service Valle d'Aosta S.r.l., società strumentale del socio unico Automobile Club Valle d'Aosta, che opera in regime di "in house providing". Tale revisione è stata deliberata, nei termini di legge, con provvedimento del Presidente n. 7 del 16 dicembre 2021. Nell'atto di ricognizione risultano motivati la titolarità della partecipazione e il relativo mantenimento, in quanto la società partecipata rispetta i requisiti previsti dall'art. 4 del TUSP, con particolare riferimento alla produzione di beni e

servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (comma 1), alla produzione di un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a) e alla produzione di beni o servizi strumentali all'ente (comma 2, lett. d).

La Sezione rileva, però, la mancata osservanza del parametro di cui all'art. 20, comma 2, del medesimo Testo unico, per quanto concerne il limite di fatturato al di sotto della soglia prevista dalla normativa (1 milione di euro).

La Sezione invita, pertanto, l'ente ad adottare specifiche misure di razionalizzazione al fine di superare la criticità riscontrata.

Al riguardo, in riscontro alla nota del 29 aprile 2022, con la quale la Sezione ha chiesto eventuali deduzioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. 179/2010, l'Ente ha affermato che la deliberazione adottata dal Presidente dell'ACI il 16 dicembre 2021 *"esaurisce (...) gli obblighi di revisione e di comunicazione dell'Automobile Club Valle d'Aosta, in materia di società partecipate"*, richiamando al proposito il Regolamento di governance approvato dall'Ente il 30 settembre 2019, con particolare riferimento all'art. 12.1 (Razionalizzazione delle partecipazioni), allegato alla nota di riscontro. L'Ente, peraltro, precisa che la Sezione giurisdizionale *"con recente decreto n. 2/2022 del 24/01/2022 (...) ha rigettato il ricorso con cui la Procura regionale chiedeva l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 20, comma 7, del TUSP a carico degli organi apicali di A.C.V.A"*.

La Sezione prende atto di quanto comunicato e specificato dall'Ente, rappresentando, tuttavia, che nulla era stato eccepito in merito all'assoggettabilità del predetto Ente alle sanzioni previste dal TUSP.

Rimane, invece, la criticità del limite di fatturato medio al di sotto della soglia prevista. Si invita, pertanto, l'Ente a valutare l'adozione di misure volte al superamento della criticità.

## **E) IVAT - Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition**

Con nota del 21 febbraio 2022, l'Ente ha trasmesso la deliberazione 23 dicembre 2021, n. 20, del Consiglio di amministrazione, avente per oggetto "Razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche possedute al 31 dicembre 2020". La revisione ordinaria ha riguardato l'unica partecipazione diretta detenuta nella società INVA S.p.a. (con una quota pari a n. 500 azioni).

Dal provvedimento adottato dall'IVAT emerge la rilevanza della partecipazione in INVA S.p.A., che garantisce la produzione di servizi di carattere generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione titolare della partecipazione, presupposto per valutare positivamente il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del TUSP. In particolare, l'Ente sottolinea la necessità di *"avvalersi dei servizi di centrale di committenza regionale, erogati da INVA SPA, in relazione agli obblighi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" per i quali non è percorribile la cessione della partecipazione in questione."*

Emerge, inoltre, che non sono necessari piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione della suddetta partecipazione, tenuto conto che non è stata riscontrata alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP.

La sussistenza dei predetti elementi ha motivatamente determinato la scelta di mantenere la partecipazione nella società INVA S.p.A, senza prevedere interventi di razionalizzazione.

In merito al rilievo formulato da questa Sezione sul consiglio di amministrazione della società INVA S.p.A. con deliberazione n. 8/2021, l'IVAT evidenzia come l'interpretazione della locuzione "di norma", utilizzata dall'art. 11, comma 2, del TUSP ammetta deroghe alla presenza di un amministratore unico e precisa che la composizione del consiglio di amministrazione è stabilita dall'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1987 n. 81,

costitutiva di INVA S.p.A., in un numero massimo di 5 membri, di cui 3 nominati dalla Giunta regionale. L'ente, peraltro, dà conto dell'impossibilità di poter promuovere una modifica della predetta legge regionale al fine di pervenire ad un organo amministrativo di IN.VA. S.p.A. costituito da un amministratore unico. Al riguardo, si rinvia a quanto a quanto esposto nel successivo paragrafo 4.

In riscontro alla nota del 29 aprile 2022, con la quale la Sezione ha chiesto eventuali deduzioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. 179/2010, l'Ente, in data 19 maggio scorso, ha comunicato di non avere osservazioni.

#### **F) Associazione Valdostana dei Maestri di Sci**

Con messaggio di posta elettronica certificata del 14 dicembre 2021, l'Associazione ha trasmesso il verbale del Consiglio Direttivo, tenutosi in data 24 novembre 2021, nel quale dà conto dell'esito della revisione ordinaria effettuata nei termini di legge. Nel merito della ricognizione, l'unica partecipazione posseduta dall'Associazione risulta essere nella società AVMS Service S.r.l., di cui l'ente partecipante, che ne è unico socio, ha disposto il mantenimento, senza predisporre alcuna azione di razionalizzazione. In allegato al predetto verbale, l'Ente ha fornito alcune informazioni sulla predetta società, segnalando un fatturato inferiore al limite previsto. Tale circostanza, tenuto conto della valenza precettiva dell'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP impone l'esplicitazione formale delle azioni di razionalizzazione prescritte dal legislatore o, in alternativa, l'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento.

In merito alla riscontrata criticità, l'Associazione motiva la scelta del mantenimento senza azioni di razionalizzazione, specificando che *"la società partecipata AVSM Service s.r.l. unipersonale è stata costituita in data 4.06.2015 allo scopo di produrre e gestire i servizi strumentali e funzionali all'attività dell'AVMS e dei maestri di sci iscritti all'albo della Valle*

d'Aosta" e che "nell'esercizio in esame 1/07/2020-30/06/2021 l'attività della società AVMS Service s.r.l. unipersonale risulta ancora in fase di avviamento, a causa dei lavori per l'ultimazione della nuova sede ancora in corso". L'ente aggiunge, inoltre, che si prevedono incrementi sui ricavi dovuti a nuovi servizi strumentali e funzionali da affidare alla società. In particolare, l'ente specifica che "negli ultimi due esercizi, 1/07/2019-30/06/2020 e 1/07/2020-30/06/2021, l'attività della società ha subito una battuta d'arresto sia nelle vendite di attrezzature necessarie per lo svolgimento della professione dei maestri di sci, sia nella organizzazione dei corsi formativi e di aggiornamento dei maestri di sci, a causa della emergenza sanitaria e delle conseguenti norme che hanno disposto la totale chiusura degli impianti di risalita dal 9/03/2020 e per l'intera stagione invernale 2020/2021".

La Sezione, pur prendendo atto delle motivazioni addotte dall'ente, tenuto conto che la criticità era già stata segnalata nella deliberazione n. 8/2021, con l'esplicito invito all'ente ad adottare specifiche misure di razionalizzazione al protrarsi delle medesime condizioni, non può esimersi dal reiterare l'invito a porre in essere azioni di razionalizzazione.

In merito al predetto rilievo, l'Associazione, in riscontro alla nota del 29 aprile 2022, con la quale la Sezione ha chiesto eventuali deduzioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. 179/2010, ha specificato quanto di seguito rappresentato sinteticamente. In particolare, dopo aver esplicitato le caratteristiche essenziali della società AVMS Service, nata per gestire servizi strumentali all'attività dell'Associazione, ne ha illustrato in dettaglio i risultati economici, mettendone in rilievo la crescita costante, con l'eccezione della flessione subita nell'esercizio 2020/2021, a causa degli effetti della crisi pandemica che ha comportato la chiusura degli impianti di risalita e, conseguentemente, l'inattività dei maestri di sci. L'Associazione prevede che nell'esercizio in corso 2021/2022 (chiusura il 30 giugno 2022), con il riavvio delle attività, ci potrà essere "un significativo incremento dei ricavi rispetto al precedente".

In conclusione l'Ente, nel prendere atto dell'invito della Sezione a porre in essere misure di razionalizzazione, in considerazione della situazione economica del mercato sciistico *“rimanda la predisposizione di un piano di razionalizzazione alla chiusura del bilancio dell'esercizio sociale che si chiuderà al 30/06/2023, in modo da aver ultimato la stagione 2022/2023 e poter così disporre di elementi certi sui quali effettuare le previsioni economiche future, in termini di ricavi potenzialmente conseguibili e di costi di esercizio sostenibili, più attendibili, in quanto ad oggi risulterebbero di difficile quantificazione ed estremamente aleatori.”*

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Associazione.

#### **G) Azienda Pubblica di Servizi alla Persona- APSP Casa di riposo J.B. Féstaz**

L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Casa di riposo J.B. Féstaz ha deliberato, in data 13 dicembre 2021, la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute, trasmettendo il relativo atto a questa Sezione di controllo.

Con riguardo all'oggetto della ricognizione, risulta che la Casa di riposo J.B. Féstaz è titolare di partecipazioni dirette nella società INVA S.p.A. (con una quota pari allo 0,001%) e nella Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c.r.l. (di cui detiene n. 151 azioni, corrispondente al 10,32%).

Per quanto concerne INVA S.p.A., l'Azienda ha motivatamente deciso di mantenere la partecipazione senza interventi di razionalizzazione, evidenziando che la società rispetta i requisiti previsti dall'art. 4 del TUSP, con particolare riferimento alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (comma 1), alla produzione di un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a) e allo svolgimento di servizi di committenza (comma 2, lett. e). La medesima scelta di mantenimento è stata adottata con riguardo alla partecipazione nella Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c.r.l., ammessa - ad avviso dell'ente partecipante - dall'art. 4, comma 7,

del Testo unico (società con oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili), pur avendo dato atto la partecipante del mancato rispetto del parametro di cui all'art. 20, comma 2, lettera b, del Testo unico (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti). Al riguardo, l'ente ha esplicitato che *"un'azione di razionalizzazione, coerente con lo scopo del comma 2, dell'articolo 10, del Testo Unico e con la ratio della norma complessiva, possa essere quella di sensibilizzare ulteriormente la cooperativa rispetto all'opportunità di raggiungere un assetto coerente con le prescrizioni del Testo Unico, in relazione al numero di amministratori e di dipendenti, al fine di non ostacolare la permanenza o l'acquisizione di soci pubblici"*.

La Sezione rileva che l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135), per le categorie di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento e telefonia, impone alle amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. La citata disposizione prevede delle deroghe, consentendo il ricorso ad affidamenti al di fuori delle predette modalità, nell'ipotesi sia garantito (in particolare, per la fornitura di energia elettrica) un risparmio di spesa di almeno il 3% rispetto ai prezzi fissati nelle convenzioni Consip o delle centrali di committenza regionali. In merito, l'Ente ha specificato che *"il risparmio annuo ottenuto dall'Azienda J.B. Festaz per l'acquisto di energia elettrica nell'anno 2020 è stato pari a circa il 27% rispetto ai costi previsti dalla convenzione CONSIP SPA per la fornitura di energia elettrica "Energia elettrica 17"*.

Il Collegio prende atto di quanto comunicato dall'Ente.

In riscontro alla nota del 29 aprile 2022, con la quale la Sezione ha chiesto eventuali deduzioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. 179/2010, l'Ente ha comunicato di non avere osservazioni.

#### **H) Azienda USL Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste.**

Con nota del 14 gennaio 2021, l'Azienda ha trasmesso la deliberazione del Direttore Generale n. 635 del 22 dicembre 2021, con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute. Al 31 dicembre 2020, l'Azienda sanitaria risulta possedere un'unica partecipazione diretta nella società INVA S.p.A. (pari al 9,91% del capitale sociale), di cui delibera il mantenimento in quanto necessaria e funzionale per lo svolgimento delle attività rientranti nel comma 2, lett. a), d) ed e), dell'art. 4 del Testo Unico (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente e servizi di committenza).

In merito alla predetta società, si rimanda al successivo paragrafo 4.

In riscontro alla nota del 29 aprile 2022, con la quale la Sezione ha chiesto eventuali deduzioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. 179/2010, l'Azienda, con lettera del 20 maggio 2022, non ha formulato controdeduzioni.

#### **I) Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta -AREA VdA**

L'Ente non ha trasmesso il provvedimento n. 100 in data 28 dicembre 2021, con il quale ha dato conto dell'esito negativo della ricognizione delle partecipazioni detenute. È tuttavia emerso che l'Ente ha provveduto a inserire il predetto atto nel Portale Partecipazioni, adempiendo in tale modo al dettato normativo. Copia del provvedimento è, altresì, pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Agenzia.

Per gli anni passati, dall'esame del portale "Partecipazioni" è emerso che l'AREA VdA - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura ha adottato i provvedimenti n. 156 del 31 dicembre 2018 e n. 103 del 10 dicembre 2019 e il provvedimento n. 88 del 31 dicembre

2020, aventi a oggetto l'esito negativo della ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente, ma non li ha trasmessi alla Sezione.

Al riguardo, la Sezione rileva, incidentalmente, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del citato TUSP "(...) le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

In riscontro alla nota del 29 aprile 2022, con la quale la Sezione ha chiesto eventuali deduzioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. 179/2010, l'Ente ha trasmesso i provvedimenti relativi alle varie ricognizioni effettuate dal 2017 (revisione straordinaria) sino al 2021, segnalando di non avere osservazioni.

#### **L) Agenzia Regionale per l'Edilizia residenziale della Valle d'Aosta -ARER VdA**

Con deliberazione n. 80 del 30 dicembre 2021, l'Agenzia Regionale per l'Edilizia residenziale della Valle d'Aosta ha approvato la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, dalla quale risulta che l'Ente detiene, e mantiene senza apportare alcun intervento, la partecipazione nella Società INVA S.p.A. (quota di partecipazione pari allo 0,0098%). Tale scelta risulta dettata dalla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, lettera d) del Testo Unico (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni).

L'Ente specifica che l'articolo 2 dello Statuto sociale della società INVA S.p.A. recita "*che la società ha natura in house, sotto la direzione ed il coordinamento della Regione autonoma Valle d'Aosta e ha come oggetto sociale la realizzazione e la gestione del sistema informatico dei soci. Tali attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informatico del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale*" e ritiene di "*dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità*

*istituzionali”.*

La Sezione rileva che ARER, pur rendendo disponibili i dati ed il relativo provvedimento sul portale “Partecipazioni”, non ha provveduto a darne comunicazione a questa Sezione, così come previsto dal dall’articolo n. 20, comma 3, del TUSP, che recita che *“i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4”.*

Con riguardo alla società INVA S.p.A., si rimanda a quanto indicato al successivo paragrafo 4.

In riscontro alla nota del 29 aprile 2022, con la quale la Sezione ha chiesto eventuali deduzioni ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d. lgs. 179/2010, l’Ente ha comunicato di non avere osservazioni e ha contestualmente trasmesso il provvedimento del Consiglio di amministrazione n. 80 del 30 dicembre 2021, relativo alla ricognizione in esame.

## **M) ORDINI PROFESSIONALI**

L’art. 2, comma 1, del TUSP utilizza, al fine dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione delle proprie disposizioni, una definizione molto ampia, non solo limitata alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ma estesa, oltre che ai loro *“consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti”* anche agli *“enti pubblici economici”*.

In coerenza con quanto affermato dalle Sezioni riunite in sede di controllo<sup>1</sup>, questa Sezione, ritenendo sussistere la soggezione degli ordini professionali alle norme del TUSP

---

<sup>1</sup> cfr. deliberazione n. 19/SSRRCO/2020, cit..

e al conseguente controllo della Corte dei conti, “non solo sotto il profilo letterale-sistematico” della norma ma anche in “coerenza alla ratio sottostante alla normativa di riferimento”, la quale mira alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, nonché all’efficiente gestione delle partecipazioni (cfr. art. 1 del TUSP), ha sottoposto al controllo gli Ordini professionali presenti nel proprio territorio<sup>2</sup>.

Alla data del 4 aprile 2022 gli Ordini che hanno comunicato di aver effettuato l’annuale ricognizione risultano essere:

- Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e conservatori della Valle d’Aosta (nota prot. n. 360/2021 del 7 dicembre 2021);
- Ordini degli Ingegneri della Regione Valle d’Aosta (nota prot. n. 147/2022 del 16 febbraio 2022);
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Regione Valle d’Aosta (deliberazione n. 58 del 22 novembre 2021 trasmessa in data 15 febbraio 2022);
- Ordine dei Farmacisti di Aosta (nota prot. n. 88/FG del 14 febbraio 2022);
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta (nota prot. n. 56/AB dell’8 febbraio 2022);
- Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta (nota prot. n. 23/SDL del 8 febbraio 2022);
- Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta (nota prot. n. 44/AJ del 23 febbraio 2022);
- Ordine degli Avvocati della Valle d’Aosta (nota protocollo n. 2682 del 20 dicembre 2021)

Con nota del 4 aprile 2022, la Sezione ha invitato gli ordini ancora non adempienti a comunicare gli esiti della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31

---

<sup>2</sup> Deliberazione di questa Sezione 20 maggio 2021, n. 8

dicembre 2021, anche se negativi. In riscontro alla predetta nota, i seguenti ordini professionali hanno comunicato l'esito negativo della richiesta:

- Ordine degli psicologi della Valle d'Aosta;
- Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- Ordine delle Professioni Infermieristiche di Aosta;
- Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Aosta;
- Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d'Aosta;
- Ordine dei giornalisti;
- Consiglio Notarile di Aosta.

L'Ordine dei Veterinari ha trasmesso, con nota dell'8 aprile, a seguito di specifica richiesta della Sezione, la deliberazione n. 30 del 3 dicembre 2021 e il relativo allegato A, consistente nelle schede elaborate dalla Sezione delle Autonomie, le quali risultano solo parzialmente compilate, non consentendo quindi la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP. All'esito della ricognizione, l'Ente detiene un'unica partecipazione nella società Profconservizi per le professioni, consorzio che svolge principalmente attività di accreditamento eventi nel sistema ECM (Provider ECM standard) e attività di assistenza amministrativa agli Ordini provinciali consorziati.

Nella deliberazione, l'Ente ritiene non applicabili agli Ordini professionali le disposizioni contenute nel TUSP, specificando che *"la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla normativa prevista dal D.lgs. 175/2016 è frutto di un'interpretazione estensiva del predetto testo legislativo, non univoca e qui non condivisa, basata sul mero rinvio, nella determinazione dei soggetti destinatari della normativa, all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo*

n. 165 del 2001". Nonostante ciò, l'Ordine ha ritenuto di effettuare la ricognizione in esame, per *"ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione con gli Organi Istituzionali"*. L'Ordine, peraltro, specifica che *"anche qualora l'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 fosse applicabile, non ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo e ricorrendo quelli dell'art. 4 delle attività ammesse, non sarebbe comunque necessario predisporre un piano di razionalizzazione di detta partecipazione societaria."*

In seguito alla richiesta di deduzioni formulata da questa Sezione con nota del 29 aprile 2022, l'Ordine, in data 9 maggio 2022, ha inviato alcuni dati riepilogativi concernenti la società partecipata "ProfConServizi -Servizi per le professioni", specificando peraltro di non detenere partecipazioni indirette. Al riguardo, esaminati tali dati, e tenuto conto del permanere della criticità di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP, la Sezione ribadisce quanto già rilevato nella precedente deliberazione (n. 8/2021) in merito alla necessità di *"valutare iniziative utili al superamento di tale criticità, adottando specifiche misure di razionalizzazione"*.

In data 18 maggio 2022, la Sezione ha rinnovato la richiesta di deduzioni sul testo riformulato a seguito dei dati inviati. In esito alla predetta richiesta, con nota del 23 maggio 2022, l'Ordine ha comunicato l'avvenuto inserimento delle informazioni sulla revisione nel portale "Partecipazioni", evidenziando che la quota di partecipazione in ProfConServizi è pari all'1,03% e che il *"costo per la partecipazione al consorzio è pari ad euro 10,00 (corrispondente alla quota consortile)"*. L'Ordine ha ribadito, inoltre, che ritiene la partecipazione *"necessaria per il perseguimento dei fini istituzionali, in quanto permette l'accreditamento dei corsi nel sistema ECM (che attiene alla formazione obbligatoria per il personale sanitario) al costo di accreditamento determinato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari, e quindi ad importi notevolmente più bassi"* rispetto a Provider privati.

La Sezione prende atto delle giustificazioni e delle motivazioni addotte dall'Ordine, supportate dall'esiguità del costo della partecipazione e della utilità della partecipazione stessa ai fini istituzionali, come sopra descritti.

#### 4. Considerazioni su INVA S.p.A.

Con nota del 30 marzo 2022, la Regione ha comunicato che era in corso la modifica della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81, istitutiva della società INVA S.p.A., inserita nel disegno di legge n. 52 “Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per l’anno 2022 e disposizioni urgenti”, definitivamente approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27 aprile scorso (legge regionale 28 aprile 2022, n. 3).

La novella legislativa interviene, in primo luogo, sulla composizione del Consiglio di amministrazione, stabilendo che esso sia composto da 5 membri, e non come originariamente previsto nel “*numero massimo di cinque membri*”.

In secondo luogo, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i soci, si prevede che la Giunta regionale designi due membri (tra cui il Presidente del Consiglio di amministrazione), il Comune di Aosta e l’Azienda USL della Valle d’Aosta un membro ciascuno e gli enti locali e le loro forme associative un membro anche per conto degli enti da essi dipendenti o interamente partecipati.

Le disposizioni troveranno applicazione già per il rinnovo del Consiglio di amministrazione di INVA S.p.A. in scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’assemblea dei soci provvederà ad adeguare lo statuto di INVA S.p.A. alle nuove disposizioni. E’ previsto, in ultimo, che fino alla nomina del nuovo organo, resterà in carica il Consiglio di amministrazione nominato ai sensi della normativa previgente.

Nella medesima nota del 30 marzo scorso, la Regione ha precisato che la modifica legislativa si è resa necessaria in quanto “*l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato, in sede di istruttoria per l’iscrizione di INVA S.p.A. nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di cui all’articolo 192, comma 1, del d. lgs. 50/2016, la necessità di adeguare gli atti regolatori della Società di modo tale che gli stessi siano in grado di*

*garantire un corretto esercizio del controllo analogo nei confronti di IN.VA S.p.A., anche da parte dei soci di minoranza.”*

Ciò premesso, si evidenzia che la Sezione, con deliberazione n. 8/2021, aveva rinnovato l’invito ad assumere iniziative idonee a superare le problematiche riscontrate in merito alla composizione dell’organo di amministrazione della società in questione; tali problematiche erano già state segnalate con la deliberazione n. 13/2020, nella quale era stato rilevato che le ragioni poste a base del mantenimento del numero di tre componenti risultavano inesplicate, con una motivazione stereotipata, che si riduceva a una motivazione sostanzialmente apparente.

La Regione ha specificato che il TUSP consente un organo di amministrazione composto da 3 a 5 membri e che la scelta operata dall’ente scaturisce dalla *“necessità di garantire nella società in house la rappresentatività dei plurimi soci partecipanti di INVVA S.p.A., per assicurare il rispetto di quanto stabilito dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 50/2016”*.

Il Collegio prende atto della scelta legislativamente effettuata volta al superamento della criticità evidenziata dalla Sezione nei precedenti referti, pur ribadendo le pacate perplessità, già espresse nel parere reso con deliberazione n. 15/2017 del 24 novembre 2017, in ordine alla competenza legislativa regionale in questa materia: tale aspetto, peraltro, potrà essere approfondito nelle competenti sedi.

## 5. Considerazioni conclusive

La Sezione rileva, in generale, che gli enti esaminati hanno motivato in termini adeguati le scelte operate.

Si prende atto, inoltre, che tutti gli Ordini professionali interpellati hanno comunicato l'esito negativo della ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, al 31 dicembre 2020, fatta eccezione per l'Ordine dei Veterinari che ha comunicato di detenere una partecipazione societaria, ricadente nella criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti). In proposito, la Sezione ha chiesto delucidazioni all'Ordine e ha preso atto delle motivazioni addotte, supportate dall'esiguità del costo della partecipazione e della utilità della partecipazione stessa ai fini istituzionali perseguiti.

Dal momento che non è sempre stato osservato il disposto del TUSP secondo il quale *"(...) le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15"*, la Sezione invita tutti gli Enti esaminati a porre in essere tale adempimento all'atto delle successive revisioni ordinarie, nonché a inserire i relativi dati nel portale "Partecipazioni".

La Sezione invita, altresì, l'Associazione Valdostana Maestri di Sci ad adottare specifiche misure di razionalizzazione sulla propria partecipata, al fine di superare la criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP.

La Sezione richiama, da ultimo, l'obbligo per gli enti di pubblicazione del provvedimento sui rispettivi siti *web* istituzionali, in esecuzione dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

